

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 4 maggio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2001¹ al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile²:

**Appendice 12 del CNM:
Convenzione addizionale 2001 al CNM per i lavori in sotterraneo
(CA-LS)
del 15 dicembre 2000³**

Art. 2	Campo di applicazione
Art. 5	Norma
Art. 6	Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti
Art. 8	Orario di lavoro
Art. 9	Lavoro a sciolte
Art. 10	Tempo di tragitto
Art. 11	Posto di raccolta
Art. 12	Vitto e trasferimento
Art. 13	Supplementi, indennità
Art. 14	Salari base

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 14 della convenzione addizionale 2001.

¹ Vedi decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF **1998** 4469/70/71

² Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ; 3003 Berna.

³ Questa convenzione addizionale sostituisce quella del 13 febbraio 1998

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

4 maggio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz